



COMUNE DI ZOLLINO
Provincia di Lecce

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL
31.03.2021:**

**“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO 2021-2023
PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
(ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000)”**

*Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.*

(Verbale n. 5 del 08.04.2021)

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Falconieri Flavio

Comune di Zollino
Provincia di Lecce

Verbale n. 5 del 08.04.2021

**Parere dell'Organo di Revisione sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31.03.2021:
"APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
SEMPLIFICATO 2021-2023 PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. (ART.
170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000)"**

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Parere in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31.03.2021 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO 2021-2023 PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000)".

L'anno 2021 il giorno 08 del mese di Aprile alle ore 10,05 circa il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2019, nella persona del Dott. Dott. Falconieri Flavio che ha accettato la nomina per il triennio 2019/2022.

Ricevuto in data 02.04.2021, tramite e-mail, la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31.03.2021 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO 2021-2023 PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000)" e successivamente, in data 07.04.2021 e in data 08.04.2021, ulteriore documentazione;

VISTO:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art.227 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 01.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, riferita all'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12.06.2019 che approva le linee programmatiche di mandato 2019/2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22.03.2021 avente per oggetto: “Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023, elenco annuale 2021 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e smi.”;

VISTA la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2021 avente per oggetto: “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023. Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 15.03.2021 avente per oggetto: “Approvazione Piano Triennale 2021/2023 di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento ex art. 3 e segg. della Legge n. 244/2007”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 22.03.2021 avente per oggetto: “Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare l’art.170;

VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria potenziata;

PREMESSO che

- con il D.Lgs. n. 118/2011, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011, recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

RILEVATO che

- l’art. 151, comma 1 TUEL prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- l’art. 170, comma 1 TUEL prevede che *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”*;
- l’art. 170, comma 5 TUEL prevede che *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”*;
- l’art. 174, comma 1 TUEL prevede che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”*;

DATO ATTO che il bilancio del Comune di Zollino è in esercizio provvisorio, non essendo stato ancora approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;

VISTA la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023- pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – supplemento ordinario-Serie generale;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure generali in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 –Serie generale, art. 30 “Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga”, comma 4 con cui è stato disposto che per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

VISTI:

- l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l’esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. del 18.01.2021, n. 13, che differisce la data di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- l’art. 30, comma 4 del Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 che differisce ulteriormente la data di approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

- che, pertanto, anche i termini per l'approvazione del D.U.P. hanno seguito le scadenze del Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTO, in particolare, il comma 6 del predetto articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 che, con riferimento agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevede una versione semplificata del Documento Unico di programmazione così come meglio precisato nel punto 8.4 dall'allegato n. 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTA la FAQ n. 10, pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015, con la quale è stato precisato che *“Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta:*

1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

- *in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;*
- *in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.*

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;

2) l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare, il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

4) che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- *il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;*
- *non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;*

5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

- 6) *che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;*
- 7) *che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente o nell'ordine indicato;*
- 8) *che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;*
- 9) *che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata”;*

RICHIAMATO, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che:

- *il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;*
- *il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;*

VISTI

- gli indirizzi forniti dall'amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/06/2019 che approva le linee programmatiche di mandato;
- il contenuto del punto 8.4 del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento “semplificato” vengono forniti alcuni aspetti da approfondire al fine di individuare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

DATO ATTO, altresì, che il DUP contiene i seguenti documenti:

1. il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
2. il fabbisogno del personale 2021-2023;
3. il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007;
4. il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
5. il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

CONSIDERATO che i documenti di cui al punto 2 e 3 sono stati oggetto di apposita deliberazione;

VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 presentato con deliberazione di G.C. n. 75 del 14.09.2020 ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di C.C. n. 19 del 30.09.2020;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2021-2023;

RITENUTO

- I.** Di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) semplificato 2021-2023, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- II.** Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- III.** Di presentare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) semplificato 2021-2023 al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione;

CONSIDERATO

che il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento:

- le principali scelte dell'amministrazione;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti all'intero mandato amministrativo, con particolare riferimento per l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
- le risorse finanziarie e dei relativi impieghi con specifico riferimento per:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale;
 - b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f) la gestione del patrimonio;
 - g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale;
 - h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità ed andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa;
- la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
- la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
- per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;
- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo di amministrazione pubblica;
- l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la programmazione dei lavori pubblici;
- la programmazione del fabbisogno di personale;
- la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;

DATO ATTO che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
- sulla base della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

DATO ATTO che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 è stato recentemente aggiornato mediante una maggiore semplificazione nella predisposizione del DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, prevedendo un'ulteriore semplificazione per gli enti con popolazione inferiore a 2000 abitanti (Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09/06/2018);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

VISTO la coerenza interna del Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) con le linee programmatiche mandate, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/06/2019, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;

VISTA l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e in particolare che:

Programma triennale lavori pubblici: Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, adottato dall'organo esecutivo con delibera G.C. n. 27 del 22.03.2021 con cui è stato adottato il Programma triennale opere pubbliche 2021/2023, avente oggetto: "Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023, elenco annuale 2021 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e smi.", con obbligo di pubblicarlo sul sito Web dell'Albo Pretorio dell'Ente per 60 giorni consecutivi;

VISTO D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 21, il quale prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando, tuttavia, all'emanazione di un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale dei criteri per la definizione degli ordini di

priorità, degli schemi tipo e delle informazioni minime che essi devono contenere; precisato che, ad oggi, detto decreto non è stato ancora emanato e, pertanto, come previsto dal comma 9 del citato art. 21 “*Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli **interventi suscettibili di** essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”;*

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023 (art.58, comma 1 della legge 133/2008) è stato oggetto di proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2021;
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22.03.2021;
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa: il piano triennale di razionalizzazione della spesa di funzionamento – periodo 2021/2023 è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 15.03.2021;
- Programma delle assunzioni e Piano triennale del fabbisogno del personale: il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2021-2023, è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 22.03.2021;

VISTA la FAQ n. 9 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/>, la quale precisa, tra gli altri:

- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio,
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011;
- che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Ente;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

- a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”
- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (eliminare se non ricorre la fattispecie);

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti (eliminare se non ricorre la fattispecie);

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell’organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario sulla deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31.03.2021 avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

SEMPLIFICATO 2021-2023 PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000)”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 22.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.06.2019, con oggetto: “ Presentazione delle linee programmatiche di mandato (art.46, co.3 D. Lgs n.267/2000);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22.03.2021 avente per oggetto: “Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023, elenco annuale 2021 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e smi.”;

RICHIAMATA la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2021 avente per oggetto: “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023. Approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 15.03.2021 avente per oggetto: “Approvazione Piano Triennale 2021/2023 di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento ex art. 3 e segg. della Legge n. 244/2007”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 22.03.2021 avente per oggetto: “Approvazione Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023”;

VERIFICATO

che il D.U.P. 2020-2022 si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate;
- la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Dato atto che la deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti e non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L.232/2016, art.1, comma 463 riguardante il pareggio di bilancio.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023 predisposto dalla Giunta Comunale del Comune di Zollino.

Inoltre, il Revisore Unico raccomanda l'Ente a tenere costantemente monitorate sia le entrate che le spese, ai fini del rispetto dei vincoli conseguenti alle disposizioni di finanza pubblica annesse al pareggio di bilancio, nonché al fine di garantire che il bilancio di previsione rappresenti sempre nel corso della gestione con chiarezza gli effetti contabili delle scelte assunte e la loro motivazione in coerenza con il programma politico dell'amministrazione e con il complessivo quadro economico-finanziario.

Zollino/Brindisi, 08.04.2021

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Falconieri Flavio